

TI_GERICHTE 33.2000.99 vom 17. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.99

FR: TI_GERICHTE 33.2000.99 du 17 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 33.2000.99 del 17 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate: a. di dentista; b. di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne; c. per dieta; d. di trasporto fino al più vicino luogo di cura; e. di mezzi ausiliari e f. di partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal." Il Consiglio federale stabilisce le spese che possono essere rimborsate conformemente al capoverso 1, delegando al Dipartimento dell'interno la competenza di stabilire le spese di malattia rimborsabili (art. 19 OPC). Secondo l'art.

E. 6

OMPC

In simili condizioni, merita conferma l'operato dell'amministrazione ed il ricorso deve essere respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.